

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2556

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO RAFFAELE, VITO, USELLINI

Presentata il 7 aprile 1988

Modifiche della disciplina del gioco del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella IX legislatura fu predisposto un disegno di legge (atto Camera n. 1634) portante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528, per realizzare la semplificazione dell'intero sistema di automazione del gioco del lotto, nonché per dare adeguata soluzione ai problemi del personale, che venivano risolti con l'adeguamento della disciplina transitoria dettata dal titolo III della stessa legge n. 528 del 1982, ma ai quali è stata data definitiva soluzione nel corso della legislatura con la legge 16 marzo 1987, n. 123.

Il disegno di legge (atto Camera n. 1634) è stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione parlamentare di merito la quale, attraverso il Comitato ristretto, costituito nel proprio ambito, ha redatto un nuovo testo recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Detto testo non ha potuto giungere al completamento del proprio *iter* parlamentare anche a causa della chiusura anticipata della legislatura.

Il valido contributo offerto dalla Commissione nella ricordata opera di redazione non sarà tuttavia vanificato, in quanto quel testo e ora riproposto nella presente proposta di legge, sottoponendolo all'esame del Parlamento nella X legislatura con la fondata previsione di addivenire alle soluzioni auspiccate.

In particolare, con l'articolo 1 si modificano il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 528 prevedendo la suddivisione della scommessa in poste pari ad un multiplo di dieci, anziché di cento, per favorire i sistemisti che attualmente eseguono con precisione il calcolo matematico della suddivisione in poste della scommessa, in base alle probabilità di vincita.

Peraltro la modifica realizza anche un adeguamento monetario degli importi di ciascuna scommessa, stabilendo il minimo in lire 1.000 anziché in lire 500 ed il massimo in lire 50.000 anziché in lire 10.000.

Con l'articolo 2 si intende prevedere legislativamente una dettagliata disciplina del sistema di automazione, che la legge n. 528 del 1982 demandava invece al regolamento previsto nell'articolo 13 della stessa legge.

In proposito, il sistema introdotto da quest'ultima legge e mai attuato, si concretava mediante l'impiego di terminali automatizzati che dovevano assicurare la trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione utilizzando anche centri intermedi. La presente proposta di legge, al contrario, non prevede un sistema che faccia riferimento a centri intermedi, ma, più semplicemente, l'istituzione di un sistema di automazione che supporti tutta l'organizzazione del gioco. In particolare il sistema viene attuato attribuendone la realizzazione per appalto concorso, il cui capitolato d'onori sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il rapporto economico con la ditta appaltatrice è regolato legislativamente con un aggio concepito per scaglioni di aliquote decrescenti in relazione inversa al volume complessivo lordo delle scommesse effettuate.

Con il predetto articolo si provvede altresì ad elevare a lire un miliardo la vincita massima conseguibile con una bolletta, ora prevista in lire cento milioni, per adeguarla ai mutati valori monetari e si stabilisce inoltre l'esenzione della vincita da qualsiasi ritenuta.

L'articolo 3 modifica le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 528, del 1982 attinenti alle modalità di estrazione, sotto il profilo della composizione della commissione competente per ciascuna sede estrazionale. Viene infatti previsto che la commissione per le estrazioni possa essere presieduta oltre che dall'intendente di finanza anche da un suo delegato e che le funzioni di segretario possano es-

sere esercitate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria anche con qualifica inferiore a direttore di divisione.

Il Ministro delle finanze, inoltre, ha facoltà di disporre relativamente ad altri tipi e forme di scommesse.

Con l'articolo 4 si dispone, al fine di venire incontro alle esigenze dei giocatori, un adeguamento del valore dell'importo pagabile direttamente dal raccoglitore, che viene elevato da lire 250.000 — come previsto nell'articolo 10 della citata legge n. 528 — a lire 1.250.000. L'innovazione comporterà una maggiore snellezza nella liquidazione delle piccole vincite costituendo in tal modo una incentivazione alla partecipazione al gioco.

L'articolo 5 stabilisce la collocazione dei punti di raccolta presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto non cessate. Detta disposizione, sostitutiva dell'articolo 12 della legge n. 528, del 1982 costituisce norma di regime. Inoltre sono emanate disposizioni concernenti la determinazione del numero e della localizzazione dei punti di raccolta in rapporto a rigorosi criteri di produttività che l'amministrazione verificherà con scadenze prefissate.

È istituita una tassa di concessione governativa, per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta. In proposito, diversamente da quanto previsto dal sostituito articolo 12, terzo comma, della legge n. 528, del 1982 che demandava al regolamento la determinazione della misura della tassa di concessione, si è ritenuto di fissarla legislativamente nella misura di lire 200.000 annue.

L'articolo 6 fissa i criteri per l'assegnazione dei punti di raccolta in caso di vacanza del titolare o di cessione dell'azienda.

L'articolo 7 demanda al regolamento di applicazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei punti di raccolta del gioco e la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori, nonché le garanzie che essi saranno tenuti a presentare. In ogni caso già la norma reca i limiti dell'importo della

cauzione dovuta dal raccoglitore, nel primo anno di applicazione della legge, determinata nella misura di 10 milioni di lire; le particolari condizioni nel caso di garanzie prestate collettivamente; le modalità con le quali detta cauzione può essere fornita. Eventuali adeguamenti saranno determinati nei successivi esercizi sulla base dell'ammontare medio delle riscossioni conseguite.

Inoltre il regolamento determinerà le modalità per l'organizzazione del gioco, da quelle iniziali relative all'effettuazione delle giocate a quelle finali concernenti il pagamento delle vincite, nonché le moda-

lità sui riscontri e controlli a cura dell'amministrazione e sulle procedure contenziose.

L'articolo 8, a parziale modifica dell'articolo 14 della legge n. 528, del 1982 ridefinisce l'imputazione alla spesa dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato conseguente all'esercizio del gioco con il sistema automatizzato.

L'articolo 9 costituisce norma di coordinamento tra le disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 528, che viene parzialmente a modificare, e la presente proposta di legge della quale si richiede l'approvazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire 1.000, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50.000. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutta le ruote non può essere inferiore a lire 2.000.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurino il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire 1 miliardo.

4. Le vincite al lotto sono esenti da qualsiasi ritenuta.

5. Alla realizzazione del sistema di automazione, di cui ai commi precedenti, si provvede mediante appalto concorso da indire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'arti-

colo 7 a cura della Direzione generale per le entrate speciali di intesa con l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di verificare la adeguatezza tecnologica del suddetto sistema, il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sarà espresso nei successivi sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per le linee telefoniche e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le seguenti aliquote per scaglioni di incasso:

a) per il primo scaglione fino a mille miliardi di lire annue, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per i cinque scaglioni successivi, i primi due dei quali pari a cinquecento miliardi di lire annui ciascuno, ed i restanti tre pari ognuno a mille miliardi di lire, si applicano aliquote decrescenti per ogni scaglione. Tali aliquote sono determinate nel capitolato e la prima di esse deve comunque essere inferiore all'aliquota stabilita per il primo scaglione di cui alla lettera a).

7. Sullo scaglione che supera i cinque-mila miliardi di lire di incasso lordo non è dovuto alcun compenso.

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta alla settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, che la pre-

siede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza.

2. Altri tipi e forme di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Le vincite, il cui importo non superi lire 1.250.000, sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982 n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le ricevitorie del lotto e presso le rivendite di generi di monopolio che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Al termine del primo triennio dal completamento dell'attuazione del programma di automazione, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato determina, in rapporto alla accertata produttività del nuovo sistema, il numero definitivo dei punti di raccolta, tenendo conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza ed in ragione di un punto per ogni 12.000 abitanti, allo scopo di salvaguardare la massima economicità della gestione nell'interesse dell'erario.

3. Il numero massimo dei punti di raccolta è fissato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21, la gestione dei punti di raccolta determinati a norma del presente articolo è affidata in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri richiedenti, sia titolare della concessione di rivendita da tempo anteriore.

5. Per l'esclusiva gestione di ciascun punto il raccoglitore deve la tassa di concessione governativa in lire 200.000 annue ».

ART. 6.

1. I punti di raccolta del gioco in funzione presso le rivendite dei generi di monopolio, in caso di vacanza del titolare, seguono le sorti della rivendita.

2. I punti di raccolta assegnati al personale del lotto, in caso di vacanza del titolare e del coadiutore avente titolo, possono essere assegnati al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale dove è ubicato il punto di raccolta o nelle immediate adiacenze.

3. Quando si verifichi cessione dell'azienda in cui è ubicato il punto di raccolta del gioco, l'amministrazione può consentire che il cedente rinunci alla gestione e il cessionario ne consegua l'assegnazione.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 6, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 198, e 7, 12 e 13 della medesima legge n. 1293, del 1957.

ART. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalle leggi 14 marzo 1985, n. 101, 9 agosto 1986, n. 494, 16 marzo 1987, n. 123, nonché dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Ministro delle finanze del 6 maggio 1987;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco e, in particolare, le garanzie che questi sono tenuti a prestare;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle matrici, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento nella misura del 10 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo.

ART. 8

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per le linee telefoniche e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, nonché il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, dell'eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio ».

ART. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, 4, 5, 6, 9, 11 e 13 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e l'articolo 10 della medesima legge come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52.